CAMERA DEI DEPUTATI N. 6628

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHEZIO, CÈ, CHINCARINI, FONTAN, MARTINELLI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Disposizioni in materia di accesso alla professione forense

Presentata il 9 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai opinione comune che il vigente sistema di accesso alla professione forense non sia più in grado di svolgere la funzione demandatagli dalla nostra Costituzione, ovvero garantire la valutazione delle attitudini e delle capacità di esercizio della professione, nonché delle conoscenze deontologiche del candidato. Non solo. Infatti, l'attuale esame di Stato si limita ad imporre l'incomprensibile duplicazione di esami universitari già sostenuti, così privilegiando ingiustamente i praticanti fittizi, che possono svolgere altri lavori più remunerativi e comunque si limitano, avendo più tempo libero di chi realmente fa pratica, a memorizzare nozioni teoriche in vista dell'esame, ma, soprattutto, vi sono macroscopiche ed ingiustificabili sperequazioni nell'accesso all'albo professionale a seconda dei distretti di corte di appello in cui l'esame è sostenuto. A fronte di sedi in cui l'esame appare una mera formalità – con percentuali di promossi vicine alla totalità dei candidati – si riscontrano troppi distretti dove, al contrario, sono i respinti ad essere la grande maggioranza. Le ingiuste selezioni di massa non possono dipendere esclusivamente dalle poco credibili differenze di preparazione dovute alla regione in cui si risiede ed in cui si sostiene l'esame. È invece plausibile pensare che alcuni avvocati, commissari di esame, soprattutto appartenenti agli albi professionali delle regioni più sviluppate e ricche del Paese, e che garantiscono elevati guadagni, utilizzano l'esame in modo strumentale, riducendolo ad uno sbarramento comportante una sorta di numero chiuso. Il loro fine è quello palese di limitare la concorrenza nel tentativo di garantirsi ingiustificabili rendite da posizione.

Dopo le « stragi » compiute agli esami di quest'anno (ad esempio a Milano solo il 10 per cento non è stato respinto) abbiamo deciso di dire basta ad anni di sopportazione passiva e silenziosa. È quindi evidente che si pone un problema di eccezionale rilevanza, al quale non è stata ancora data una soluzione capace di contemperare tra loro l'interesse pubblico ed i diritti dei praticanti, costantemente violati. Per ovviarvi con urgenza, si è ritenuto opportuno proporre alcune modifiche alla legislazione vigente in materia di svolgimento della pratica professionale. Tali modifiche comportano una modalità di accesso alla professione forense che dovrà convivere con l'attuale sistema, creando una sorta di doppio binario con le modalità che sono previste dalla presente proposta di legge. Nella sostanza si chiede che dopo un biennio di pratica e di formazione *post lauream* il praticante avvocato sia ammesso, come previsto dalla normativa vigente, ad esercitare il patrocinio negli stessi attuali limiti. Decorso un ulteriore triennio in qualità di « procuratore legale abilitato », il praticante potrà iscriversi all'albo professionale senza l'esame, sussistendone i presupposti richiesti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1999.

Si ritiene comunque che l'esame di Stato debba essere mantenuto, sebbene riformato al più presto in base al principio di specializzazione, così divenendo, come chiede la direttiva europea recepita dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 115 del 1992, una prova attitudinale che consista in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità di esercitare la professione da parte dei candidati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *1.* I laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17 sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. I praticanti avvocati, dopo due anni dalla iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda nell'albo professionale degli avvocati.

4. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non chiedono l'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.

5. I praticanti avvocati che richiedono l'iscrizione nel registro dei procuratori legali abilitati devono, contestualmente alla domanda, depositare un'autocertificazione

dalla quale risulti che gli stessi non svolgono altre attività professionali, pena la cancellazione dal registro speciale.

6. È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia" ».

ART. 2.

1. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato tre anni di abilitazione a decorrere dall'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 8, comma 2, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ovvero rispetto ai quali sia già decorso il termine dei sei anni di ammissione al patrocinio previsto dal medesimo articolo, devono chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, a pena di decadenza.

2. I praticanti avvocati non ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere l'ammissione decorso un anno dall'iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1 dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, al fine di maturare i tre anni di patrocinio necessari per l'iscrizione all'albo di cui al comma 3 del medesimo articolo 8 del citato regio decreto-legge n. 1578 del 1933. I praticanti avvocati già ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge devono, per il medesimo fine, portare a compimento il periodo triennale di patrocinio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale.